

**Senato della Repubblica**  
**XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea**  
**Audizione su AS n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019)**  
**Osservazioni di Altroconsumo**  
**Milano, 14 maggio 2020**

**1. Premessa**

La necessità di ridisegnare il diritto d'autore per adattarlo alla società dell'informazione digitale ha portato all'adozione della Direttiva UE 790/2019, il cui iter di approvazione è stato accompagnato da un ampio ed aspro dibattito per il carattere controverso di alcune delle disposizioni in essa inserite.

La nostra Organizzazione è stata da subito in prima linea per fare il modo che il processo riformatore avviato in Europa avvenisse senza tradire lo spirito della materia: favorire la diffusione della conoscenza, ottimizzare la circolazione delle produzioni intellettuali e garantire un equo compenso a coloro che producono cultura e la mettono a disposizione della collettività.

Per questo, abbiamo difeso in più momenti l'esigenza dei cittadini di non essere solo semplici fruitori delle opere d'ingegno, ma di essere nuovi protagonisti del processo creativo in quella che il Prof. Lawrence Lessig ha definito "remix culture".

Anche nel ridisegnare il rapporto tra i contrapposti diritti e interessi di autori e consumatori, Altroconsumo si è mossa a difesa della libertà di espressione opponendosi alla scelta del filtraggio dei contenuti caricati sulle piattaforme, per le gravi conseguenze sul versante della libertà di espressione e di condivisione di pensieri e opinioni.

Le tecniche di filtraggio, infatti, sono caratterizzate da ineliminabili margini di errore con conseguenze rilevanti, se consideriamo che l'errore può portare a una inaccettabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero del cittadino.

Si avvia ora la fase del recepimento nazionale: una fase cruciale perché rappresenta quell' "ultimo miglio" in cui il legislatore italiano è chiamato a compiere scelte vitali per il contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, assicurando che la tutela del diritto d'autore non si traduca in una ingiusta ed ingiustificabile compressione della libertà di espressione.

## **2. Le osservazioni di Altroconsumo sull'art. 9 del DDL 1721**

Con riferimento ai principi e criteri direttivi cui, secondo il disegno di legge, il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, si rappresenta quanto segue:

- a) *applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;*

Si ritiene condivisibile l'impostazione proposta dal legislatore, finalizzata all'ampliamento della cerchia dei soggetti interessati dalle nuove eccezioni ai diritti di esclusiva, al fine di promuovere l'accesso alle opere protette dal diritto d'autore.

- b) *disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;*

Come chiarito dal considerando n. 10 della Direttiva, le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale: le eccezioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva devono essere implementate nel modo più ampio possibile al fine di risolvere l'incertezza giuridica relativa all'estrazione di testo e dati dalle opere protette che rischiano di minare la posizione concorrenziale dell'Italia come ambiente di ricerca. Va, inoltre, considerato che le attività di *text and data mining* sono strettamente

funzionali allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Una sfida per il futuro rispetto alla quale l'Italia non può rimanere indietro a causa di anacronistiche restrizioni legate al diritto d'autore.

- c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;*

Siamo fortemente contrari a tale approccio e riteniamo che la disposizione in questione debba essere modificata nell'iter parlamentare. Non soltanto riteniamo che l'Italia non debba esercitare tale opzione che, di fatto, finirebbe per restringere la portata innovativa del summenzionato art. 5 (che ha una finalità di promozione della cultura e della didattica, anche a distanza. Sotto tale profilo l'emergenza Covid-19 ci ha dimostrato quanto ciò possa essere vitale per la tenuta sociale del Paese), ma riteniamo che vada inserito tra i criteri di delega il seguente: “escludere forme di equo compenso per l'utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere, di cui all'art. 5 della direttiva (UE) 790/2019”.

- d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;*
- e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;*
- f) individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;*
- g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;*

Per quanto riguarda le lettere d)-g), non si hanno particolari osservazioni. Si propone invece, l'inserimento di due ulteriori criteri che di seguito si riportano: “g)-bis prevedere la concessione di licenze collettive estese nell'ipotesi di cui all'art. 12 della direttiva (UE) 790/2019, assegnando a uno o più enti di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza il relativo compito”; e “g)-ter prevedere che il meccanismo di negoziazione di cui all'art. 13 della direttiva (UE) 790/2019 sia affidato al comitato consultivo permanente per il diritto d'autore”.

- h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;*
- i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;*
- l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;*

Le lett. h)-l) riguardano una delle due disposizioni che hanno stimolato il maggior dibattito in sede di approvazione della direttiva, ovvero quella relativa al diritto riconosciuto agli editori per l'utilizzo *online* delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società di informazione. Sul punto riteniamo che i criteri di delega siano del tutto carenti e vadano integrati.

Riteniamo, innanzitutto che il criterio relativo agli estratti molto brevi vada riformulato come segue: *“prevedere che i diritti di cui di cui al primo comma dell'art. 15 della direttiva (UE) 790/2019 non si applichino, oltre che all'utilizzo di singole parole, anche ai titoli, con eventuali collegamenti ipertestuali, e ad estratti di pubblicazioni di carattere giornalistico composti da non più di 10 parole e/o comprensivi di miniature di immagini”.*

Va inoltre escluso che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia

diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Occorre evitare che il diritto riconosciuto agli editori generi a valle, nella sua fase applicativa, una “doppia imposizione” per i prestatori di servizi: vanno precisate le modalità con cui evitare che i prestatori di servizi finiscano per pagare più volte per lo stesso contenuto a causa della ripubblicazione dei contenuti delle agenzie di stampa da parte degli editori, considerando che sia le agenzie di stampa che gli editori dovrebbero beneficiare dell'art. 15.

Va, inoltre, garantito che il termine di due anni di durata del diritto non inizi a decorrere nuovamente a seguito di un semplice aggiornamento dell'articolo, perché questo diventerebbe un modo per dilatare enormemente una tutela che il legislatore comunitario ha inteso circoscrivere ad un tempo limitato.

- m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;*

Nessuna osservazione in merito

- n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;*
- o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;*

Anche con riferimento all'art. 17 (altra disposizione che ha dato luogo ad un aspro dibattito in sede di approvazione della direttiva) riteniamo che i criteri indicati siano largamente insufficienti e generici. In particolare proponiamo che le lettere n) ed o) siano sostituite dalle seguenti: “n) ribadire i principi di libertà contrattuale e buona fede nelle negoziazioni, dai quali deriva l'assenza di un obbligo di concedere o ottenere una licenza, prevedendo che nella nozione di massimi sforzi di cui all'articolo 17, comma 4,

lettera (a) della Direttiva (UE) 2019/790 rientri anche la mancata risposta al prestatore dei servizi in un termine congruo, e comunque non superiore a 30 giorni, rispetto alla richiesta di autorizzazione avanzata ai titolari dei diritti; o) precisare che i “massimi sforzi” cui siano sottoposti i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’articolo 17, comma 4, lettere (b) e (c) della Direttiva (UE) 2019/790 implicino la fornitura preventiva, da parte dei titolari dei diritti, di informazioni chiare e immediatamente processabili, anche in formato digitale, così da porre i prestatori di servizi nella condizione di attivarsi; “o)-bis ribadire che la nozione di “massimi sforzi” cui siano sottoposti i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’articolo 17, comma 4, lettere (a), (b) e (c) della Direttiva (UE) 2019/790 non implichi un obbligo di monitoraggio generale o altro obbligo di ricercare attivamente informazioni illecite trasmesse o memorizzate, come previsto dall’Articolo 15 della Direttiva 2000/31/CE e 17 del D.Lgs. 70/03; “o)-terprevedere che gli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online, quando caricano contenuti da loro stessi generati, possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni per garantire la liceità del caricamento: 1) citazione, critica, rassegna; 2) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche; “o)-quater Nei meccanismi di ricorso stragiudiziale per la risoluzione delle controversie di cui all’art. 17 della direttiva (UE) 790/2019, sia garantita la presenza e/o la supervisione delle associazioni dei consumatori anche tramite accordi con i fornitori dei servizi di condivisione dei contenuti online”;

- p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;
- q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l’esercizio del diritto di revoca di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

Non ci sono osservazioni. Si propone di inserire un ulteriore criterio dal seguente tenore: “p)-bis Nella procedura alternativa di risoluzione delle controversie di cui all’art. 21 della direttiva (UE) 790/2019, prevedere che gli organismi preposti alla risoluzione possano essere integrati con membri del comitato consultivo permanente per il diritto d’autore”.

### 3. Conclusioni

Altroconsumo è certa che il Parlamento saprà fare tesoro di quelle richieste di contemperamento dei diritti illustrati nel corso della presente audizione.

Il diritto d'autore può e deve svolgere un ruolo da protagonista nel mutato contesto tecnologico, ma le regole devono essere costruite con lo sguardo verso il futuro e non con gli occhi del passato.

Il diritto d'autore non può diventare, allora, il modo per sussidiare comparti del settore culturale che non hanno saputo o voluto affrontare la sfida dell'innovazione tecnologica.

Riteniamo, da sempre, che **la digitalizzazione sia un'opportunità e non un rischio**, come ci ha confermato anche la situazione drammatica come quella che stiamo vivendo.

**Ci aspettiamo equilibrio e contemperamento di interessi nella trasposizione della direttiva perché tutti gli attori e i fruitori dell'ecosistema culturale possano davvero beneficiare dei vantaggi della società dell'informazione digitale.**

